



**VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
PER LA MODIFICA DELLO STATUTO**

Dell'Associazione Sportiva Dilettantistica KI NO KENKYUKAI ITALIA del 29 Gennaio 2005

L'anno 2005, il giorno 29 del mese di gennaio alle ore 14,30 presso la sede della Polisportiva Corassori, in via Newton150 a Modena, espressamente convocata, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria dei soci per trattare e deliberare sul seguente

Ordine del giorno: Approvazione modifiche allo Statuto

Il Presidente, dopo aver constatato che l'Assemblea in prima convocazione è andata deserta e che sono state espletate le formalità relative alla pubblicità dell'assemblea considerando che sono presenti n. 36 soci, dichiara valida la seduta, in seconda convocazione e nomina segretario dell'Assemblea il sig. Ruglioni Giuseppe.

Sul punto all'ordine del giorno il Presidente da lettura del nuovo statuto ed in particolare elenca le modifiche da apportare ai seguenti articoli:

Art 1: la nuova denominazione "Associazione Sportiva Dilettantistica", il riferimento alla conformità alle norme e disposizioni del Coni, nonché agli Statuti e ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o all'Ente di promozione sportivo.

Art. N 2 e ART.N 3, il si specificano gli scopi (KI del KI-AIKIDO e del KENKO-DO) dell'associazione eliminando altri riferimenti precedenti.

Art. 18: numero minimo e massimo dei componenti del Consiglio Direttivo e durata del Consiglio stesso.

All'art.16, invece che almeno "tre" viene sostituito con "un terzo" dei consiglieri

Segue una approfondita ed esauriente discussione.

Messo ai voti viene approvato all'unanimità.

Non essendovi altro su cui deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore 15,30, previa lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Giuseppe Ruglioni

Il Presidente

Monofeloni

STATUTO

18

**Titolo I***Denominazione – sede*

ART. 1 - Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile e la denominazione di quanto previsto dall'art. 90, co. 17, L.289/2002 è costituita la "**Associazione Sportiva Dilettantistica Ki No Kenkyukai Italia**", con sede a Pontassieve in via San Martino a Quona 51, ed operante nei settori sportivo, ricreativo, culturale, salutistico.

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti e ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o all'Ente di promozione sportivo a cui l'associazione intende affiliarsi, mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Per delibera del Consiglio Direttivo potrà assumere partecipazioni e interessenze in altri Enti, associazioni e società al fine di conseguire l'oggetto sociale.

Titolo II*Scopo – Oggetto*

ART. 2 - L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini culturali, sportivi, ricreativi e solidaristici per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi. In particolare ha per oggetto l'insegnamento del KI del KI-AIKIDO e del KENKO-DO il cui scopo è quello di favorire il benessere della comunità attraverso programmi di attività idonei al raggiungimento di una maggiore sicurezza di sé stessi, fruendo di un corpo più sano e di una mente più libera.

ART. 3 - L'associazione si propone di:

- a) promuovere lo studio del KI del KI-AIKIDO e del KENKO-DO.

- b) Promuovere e sviluppare attività culturali e sportivo-dilettantistiche.
- c) Gestire impianti propri o di terzi adibiti a palestre, strutture sportive di vario genere, e spazi culturali.
- d) Promuovere ed organizzare dibattiti, pubblicazioni, manifestazioni, ed iniziative sportive varie e quanto altro ritenuto opportuno secondo gli scopi prefissi.

Inoltre l'associazione mediante specifiche deliberazioni, potrà:

- a) Attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per gestire impianti sportivi e culturali.
- b) Organizzare attività ricreative e culturali a favore di migliore utilizzo del tempo libero dei soci.
- c) Esercitare, in via veramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti

Titolo III

Soci

ART. 4 - Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'associazione le persone fisiche, che ne fanno richiesta tramite il Responsabile di Dojo (rappresentante del gruppo o della società sportiva), impegnandosi di attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione.

ART. 5 - La qualifica di socio dà diritto:

- a ricevere la tessera sociale acquistando ad ogni effetto la qualifica di socio a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello statuto e di eventuali regolamenti;

- ad eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti;

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento del contributo associativo.

ART. 6 - I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili, e non costituiscono in alcun modo titolo di proprietà.

ART. 7 - La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

ART. 8 - L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.
- che, senza giustificato motivo, si renda moroso del versamento del contributo annuale;
- che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione.
- che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.

ART. 9 - Le deliberazioni in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinati mediante lettera.

Titolo IV

Patrimonio Sociale

ART. 10 - Il Patrimonio Sociale è indivisibile ed è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'Associazione per un miglior

conseguimento degli scopi sociali; da eventuali avanzi di gestione. Costituiscono inoltre il patrimonio sociale tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.

E' fatto divieto, di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che le destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Esercizio sociale

ART. 11 - L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio predisporre il bilancio da presentare all'assemblea degli associati.

Il bilancio deve essere approvato dalla assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Titolo V

Organi dell'Associazione

ART. 12 - Sono organi dell'associazione:

- a) L'Assemblea degli associati
- b) Il Consiglio Direttivo.
- c) Il Presidente.



Assemblee

ART. 13 - Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso al Responsabile di Dojo (rappresentante del gruppo o della società sportiva) il quale la affiggerà nelle rispettive sedi, almeno venti giorni prima dell'adunanza, contenente l'Ordine del giorno, il luogo, la data, e l'orario della prima e della seconda convocazione.

Assemblea Ordinaria

ART. 14 - L'assemblea Ordinaria:

- approva il bilancio consuntivo;

- procede alla nomina delle cariche sociali;
- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo;
- approva gli eventuali regolamenti;

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, o da almeno un quinto degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Assemblea Straordinaria

ART. 15 - L'Assemblea, di norma è considerata Straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione stessa, nominando i liquidatori.

ART. 16 - L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in prima convocazione è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Salvo che sullo scioglimento dell'associazione per cui occorrerà la presenza di 1/3 dei soci e il voto sarà valido con 3/5 dei presenti.

Nelle assemblee hanno diritto di voto gli associati maggiorenni.

Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

ART. 17 - L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua mancanza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

Consiglio Direttivo

ART. 18 - Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 15 membri, che si propongono fra gli associati maggiorenni.

I componenti del Consiglio restano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente. Il Segretario viene eletto dal Consiglio e può essere un consigliere come un membro dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione deve essere comunicata almeno venti giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione.

Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo;
- compilare gli eventuali regolamenti interni;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- deliberare circa il recesso e l'esclusione degli associati;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione della associazione.

In caso di dimissioni di uno o più componenti il Consiglio provvede a sostituirli tramite cooptazione, nominando il socio che alle elezioni aveva preso maggior numero di voti dopo gli eletti. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Presidente

ART. 19 - Il Presidente, viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell'associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e su delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Titolo VI


Scioglimento

ART. 20 - Lo scioglimento dell'associazione può essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quinti dei soci presenti, in un'Assemblea valida alla presenza di almeno un terzo dei soci. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto preferibilmente tra i soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, l'Assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, al fine di perseguire finalità di utilità generale, a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo degli scopi della Associazione.


Norma finale

ART. 23 - Per quanto non espressamente contemplato del presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti..

Il Presidente



Il segretario



AGENZIA DELLE ENTRATE

REGISTRATO A FIRENZE 3

il **18 FEB. 2005** al N° **1027** Serie **3**

Versati € **168,00**

Il Capo Sez. Servizi